

Progetto Youth for Change

La disciplina delle associazioni

INTRODUZIONE

Slide 1: La disciplina delle associazioni nella Costituzione

Art. 2 Costituzione

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità”

Slide 2: La disciplina delle associazioni nella Costituzione

Art. 18 Costituzione

I cittadini hanno “**il diritto di associarsi liberamente** senza autorizzazione per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale”

Slide 3: La disciplina degli Enti no Profit nel Codice Civile

Il codice civile dedica pochi articoli agli Enti no profit – dall'art. 14 all'art. 42 disciplinando Associazioni (riconosciute e non), Fondazioni e Comitati.

Slide 4: definizione di Associazione

L'Associazione può essere definita come una formazione sociale, un aggregato di persone che volge al perseguimento di uno o più scopi, i c.d. **scopi sociali**.

È prevalente la componente personalistica.

Slide 5: definizione di Fondazione

La Fondazione può essere definita come un patrimonio (organizzazione di beni) destinati ad un determinato scopo.

È prevalente la componente patrimoniale

Slide 6: definizione di Comitato

Il Comitato ha una composizione ibrida, e può essere considerato come una via di mezzo tra associazione e fondazione. Può essere definito come un insieme di persone e beni destinati alla realizzazione di uno scopo perseguibile in un arco temporale solitamente limitato. (esempio dei Comitati di soccorso o beneficenza; comitati promotori di festeggiamenti)

Sono equiparate la componente personalistica con quella patrimoniale.

PARTE 1 PERSONALITA' GIURIDICA E PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO

Slide 7: associazioni riconosciute e non riconosciute.

Il Codice civile distingue le Associazioni riconosciute (artt. 14-35) dalle Associazioni non riconosciute (artt. 36-37-38).

Il concetto di riconoscimento fa riferimento alla c.d. personalità giuridica.

Slide 8: la personalità giuridica.

La personalità giuridica può essere definita come elemento che rende l'associazione ente autonomo e centro di imputazione di diritti ed obblighi scollegato dai soggetti (persone fisiche) che operano per mezzo di essa.

Slide 9: effetti della personalità giuridica

Separazione dei patrimoni. Ciò vuol dire che l'associazione con personalità giuridica risponde con il proprio patrimonio ed i patrimoni di chi agisce in suo nome o per suo conto non sono aggredibili dai creditori e viceversa.

Slide 10: Questo effetto viene chiamato **autonomia patrimoniale perfetta**.

I creditori dell'associazione non possono aggredire i patrimoni personali degli associati.

I creditori degli associati non possono aggredire il patrimonio dell'associazione

Slide 11: effetti dell'assenza di personalità giuridica

In caso di incapacità del patrimonio associativo verrà chiamato a rispondere il rappresentante legale con il proprio patrimonio personale, o chi agisce in nome e per conto dell'associazione per uno specifico affare.

Rimane salvo il patrimonio associativo in caso di incapacità dell'associato per debiti personali.

Slide 12: Questo effetto viene chiamato **autonomia patrimoniale imperfetta**.

I creditori dell'associazione possono aggredire i patrimoni personali del rappresentante legale o di chi agisce in nome e per conto.

I creditori degli associati non possono aggredire il patrimonio dell'associazione.

Slide 13: come si acquista la personalità giuridica?

Esiste una procedura specifica prevista dall'art. 1 del DPR 361/2000.

Il comma 1 sancisce che "Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 (normativa sugli enti ecclesiastici), **le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato** acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato **dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche**, istituito presso **le prefetture**"

Slide 14: comma 2 art. 1 DPR 361/2000

È necessario che l'associazione sia stata costituita con **atto pubblico** infatti il comma 2 dice "La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano **copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto**. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda".

Slide 15: comma 3 art. 1 DPR 361/2000 Discrezionalità dell'organo prefettizio.

"Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state **soddisfatte le condizioni previste da norme** di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che **lo scopo** sia possibile e lecito e che **il patrimonio** risulti adeguato alla realizzazione dello scopo".

Non ci sono dei parametri fissati dal legislatore **sull'adeguatezza del patrimonio**, e questo lascia spazio alla discrezionalità della prefettura.

Slide 16: comma 4 art. 1 DPR 361/2000. Consistenza del patrimonio

"La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda"

Idonea documentazione: relazione istituto bancario; relazione giurata di un perito che valuti il valore di eventuali beni di proprietà dell'associazione.

Slide 17: comma 5 art. 1 DPR 361/2000. Il silenzio assenso dell'organo prefettizio.

"Entro il termine di **centoventi giorni** dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione"

Slide 18: comma 6 art. 1 DPR 361/2000. Il silenzio-diniego ed il rigetto dell'istanza.

“Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5 (**120 giorni**), ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto **non comunica** ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, **questa si intende negata**”

Slide 19: intervento legislativo volto alla eliminazione della discrezionalità governativa.

Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) art. 22 procedura semplificata di acquisto della personalità giuridica tramite iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore che ad oggi non è ancora stato istituito e che quindi non permette l'applicazione di questa nuova procedura semplificata.

Analizziamo l'art. 22.

Slide 20: comma 1 art. 22 d.lgs 117/2017

“Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore **possono**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”

Slide 21: comma 1 bis art. 22 d.lgs. 117/2017. Il regime transitorio per gli enti che hanno già acquistato la personalità giuridica con la vecchia procedura.

“Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, **l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa** fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. **Nel periodo di sospensione**, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché **dell'eventuale successiva cancellazione**, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”

Slide 22: comma 2 art. 22 d.lgs. 117/2017. La procedura ed il nuovo protagonista: **il notaio con funzione di filtro**.

“Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, **verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente**, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del **patrimonio minimo di cui al comma 4**, deve

depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata **la regolarità formale della documentazione**, iscrive l'ente nel registro stesso”

Slide 23: comma 3 art. 22 d.lgs. 117/2017. Mancanza dei requisiti e diniego.

“Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata”

Slide 24: comma 4 art. 22 d.lgs. 117/2017. Il comma “decisivo”. Il parametro di misurazione del patrimonio.

“Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a **15.000 euro per le associazioni** e a **30.000 euro per le fondazioni**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”

Slide 25: comma 5 art. 22 d.lgs. 117/2017. Perdita del requisito del patrimonio minimo.

“Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Slide 26: comma 6 art. 22 d.lgs. 117/2017. Comunicazione delle modificazioni al Registro.

“Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3”

Slide 27: comma 7 art. 22 d.lgs. 117/2017. Comma di chiusura. Autonomia patrimoniale.

“Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio”.